REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/74 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1974

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto concerne i coefficienti di equivalenza per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1517/72 (5), prevede che qualora le offerte e i costi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti in allegato ;

considerando che la qualità dei semi di colza e di ravizzone per la quale è stato fissato il prezzo indicativo per la campagna 1974/1975 è differente da quella presa in considerazione per gli anni precedenti ; che, inoltre, le qualità dei semi di colza e di ravizzone consegnati dai principali paesi terzi produttori presenteranno talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi ; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione ; che tuttavia è opportuno prevedere il loro utilizzo solo per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale validi a partire dalla prossima campagna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è così modificata :

	Coefficiente d'equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100 kg)
A. Semi di colza e di ravizzone :		
Semi provenienti dal Canada		0,128
Semi provenienti dalla Svezia	0,258	
Semi provenienti dalla Polonia		0,048

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile solo per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone validi a partire dal 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 159 del 15. 7. 1972, pag. 36.